Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 settembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1013.
Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S. Pag. 3698

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014.
Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali . . . . Pag. 3699

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1015.
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295 . . . . Pag. 3704

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1016.
Finanziamento a medio termine al commercio . Pag. 3704

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1960.
Nomina e conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 3706

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1960.
Istituzione del Comitato regionale per l'assistenza della mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Campania . . . . Pag. 3706

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1960.
Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale . . . . . . Pag. 3707

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 885 del 14 settembre 1960. Prezzo delle specialità medicinali Pag. 3708

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumure un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956 . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . . . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 3713

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 3714

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3714

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Iolanda », con sede in Iolanda di Savoia (Ferrara). Pag. 3715

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Genova-Sestri . . . . Pag. 3715

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . . . Pag. 3715

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 3715

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria . . Pag. 3718

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria . . Pag. 3718

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria . Pag. 3718

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del Genio . . Pag. 3719

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico. Pag. 3719

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione. Pag. 3719

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato - ruolo commissari . . . . Pag. 3720

Ufficio medico provinciale di Lecce: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce . . . . . Pag. 3720

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 240 DEL 30 SETTEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1017.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1018.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1019.

Norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 240 DEL 30 SETTEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Cotonificio di Besozzo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1960. — **Società per azioni Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1960. — **Comune di Napoli:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1960. — **M.I.A. - Mobiliare Immobiliare Adria, società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **Società per azioni Seterie Athos Maestosi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1960. — **Bossi, Società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1960. — **S.I.T. - Società Industriale Torino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1960. — **S.A.I.C.E. - Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1960. — **Saccarifera lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1960. — **SIP - Società Idroelettrica Piemonte, per azioni, in Torino:** Avviso di rettifica. — **Società per azioni Metropolitana milanese:** Avviso di rettifica. — **Società TELVE:** Errata-corrige. — **Società TIMO:** Errata-corrige. — **STIPEL - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, per azioni, in Torino:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 settembre 1960, n. **1013**.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 18 novembre 1959 l'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprietà dello Stato.

I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro.

La misura dell'imposta di cui sopra non può essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale.

La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio.

I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.

I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.

Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — ZACCAGNINI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 settembre 1960, n. **1014**.

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

a) l'accasermamento dei vigili del fuoco;

b) gli Uffici di leva;

c) gli Archivi di Stato.

Art. 3.

Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

Art. 4.

Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Provincie interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro per il tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, ad accettare in garanzia, per la somma necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art. 5.

Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Provincie. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonchè del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La relativa misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire otto miliardi a favore dei Comuni e in lire due miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1960-61 in lire sedici miliardi a favore dei Comuni e in lire quattro miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1961-62 in lire ventiquattro miliardi a favore dei Comuni e in lire sei miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1962-63 in lire trentadue miliardi a favore dei Comuni e in lire otto miliardi a favore delle Provincie.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Provincie verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Provincie nel corso del biennio precedente.

Art. 8.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

b) tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dello articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1° luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta:

1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 9.

Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.

Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

Art. 10.

A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Provincie per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Provincie verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

Art. 11.

E' stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro per i lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dello articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge.

In deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

Art. 12.

Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

Art. 13.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

Art. 14.

L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1959.

La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro per il tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, sono abolite:

a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonchè le eventuali eccedenze;

b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, oltre alle quote del 7,50 per cento, dell'1 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite rispettivamente ai Comuni, ai Comuni montani ed alle Provincie con gli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra i Comuni, e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le Provincie.

Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze, disposta dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residuate affluiranno al bilancio dello Stato.

Art. 17.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Provincie a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 18.

L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

Art. 19.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Provincie per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

Art. 20.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1961, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purchè, contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria *B*) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria *C*/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria *B*) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera *b*) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera *c*) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

Art. 21.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata alla applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art. 22.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonchè sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito:

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Il quarto comma dell'articolo 306 è soppresso.

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Provincie ».

L'articolo 314 è così sostituito:

« I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

L'ultimo comma dell'articolo 316 è così sostituito:

« Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314 ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito:

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonchè l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa la applicazione di eccedenze alle aliquote massime per la addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

Art. 24.

Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Provincie hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.

Art. 25.

Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Nei regolamenti potranno essere altresì previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26.

I Comuni e le Provincie, che nel 1960 anno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

Art. 27.

I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

Art. 28.

Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 30, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, numero 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Provincie.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

Art. 29.

I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 30.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al

capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per la parte rimanente con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

Art. 31.

I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sulla entrata, le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 settembre 1960, n. **1015**.

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole « 1 anno di comando di brigata » sono aggiunte le parole:

« o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. (*s*) ».

L'indicazione della nota « *s* » è riportata in calce alla tabella, con il seguente testo « A decorrere dal 1° luglio 1957 ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole « o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 settembre 1960, n. **1016**.

Finanziamento a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV. E. I. MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C. I. S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

Art. 2.

Gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonchè gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate,

la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 4.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue:

« L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetto a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese ».

Art. 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sarà del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma è ridotto alla misura del 3 per cento.

Art. 6.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè agli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:

a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e

b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 7 della stessa legge.

Il Comitato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è costituito oltre che dei membri previsti nella detta legge anche dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriale.

Art. 7.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro

servatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 10 per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000 lire qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli istituti indicati nell'articolo 6 le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 8.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'articolo 6 della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle Cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 300 milioni.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1960.

Nomina e conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Serafini è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, il prof. Nestore Carosi Martinozzi e il dott. Roberto Milletti sono confermati consiglieri di amministrazione del predetto Istituto. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1960.

Istituzione del Comitato regionale per l'assistenza della mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Campania.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 29 maggio 1958, col quale sono stati istituiti distinti Comitati per la assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, nella Calabria e nella Puglia con sedi presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della rispettiva regione;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 5 settembre 1960, col quale è stato istituito, con la stessa finalità, anche il Comitato per la Campania;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di istituire un analogo Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nel Lazio;

Considerata la opportunità di stabilire un termine di durata del Comitato di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nel Lazio è istituito un Comitato regionale avente il compito di studiare il piano di assistenza ai lavoratori e di fare proposte sull'impiego dei mezzi finanziari destinati a detto scopo.

Art. 2.

Il Comitato ha sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed è presieduto dal direttore di detto Ufficio.

Sono chiamati a far parte del Comitato in qualità di membri:

un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un funzionario dell'Ispettorato del lavoro;

quattro membri in rappresentanza degli agricoltori e due membri in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

sei membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura;

un rappresentante rispettivamente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale assicurazione malattie, dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni del lavoro e dell'Opera nazionale maternità e infanzia;

un rappresentante di ciascuno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 3.

Nelle Provincie diverse da quella dove ha sede il Comitato regionale e su conforme parere di questo, ad iniziativa dei prefetti, possono essere istituite, per i problemi locali di assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive, apposite Commissioni presiedute dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e composte dagli stessi membri di cui all'articolo precedente, limitando a tre membri la rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti, nonchè quella dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 4.

Il Comitato previsto dal presente decreto ha durata biennale, dalla data della sua costituzione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1960

Il Ministro: Sullo

(6216)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1960.
Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1959, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, concernenti le merci comprese nelle Tabelle *B* e *C* Import;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 15 giugno 1960, concernente le merci comprese nella Tabella *A* Import;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1960, concernente la temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 3 agosto 1960, concernente la temporanea sospensione delle importazioni di prosciutti cotti;

Considerata la particolare situazione del mercato nazionale e ravvisata l'opportunità di sospendere ulteriormente l'importazione di suini vivi (v. d. 01.03 *a*), di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01-*a*-3-*beta*), di lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), di carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06) e di strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), nonchè di prosciutti cotti (v. d. 16.02-*b*-1) comunque prevista o autorizzata da disposizioni di carattere generale e particolare;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il provvedimento di sospensione dell'importazione in definitiva ed in temporanea da qualsiasi Paese dei suini vivi (v. d. 01.03-*a*), delle carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01-*a*-3-*beta*), del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), delle carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), nonchè dei prosciutti cotti (v. d. 16.02-*b*-1).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 settembre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
Martinelli

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
Russo

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Rumor

Il Ministro per l'industria e commercio
Colombo

(6219)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 885 del 14 settembre 1960. Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 885 del 14 settembre 1960, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITÀ MEDICINALI (LVII elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 854 del 19 maggio 1960 (LVI elenco specialità medicinali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della Gazzetta Ufficiale *che ha consentito il nuovo prezzo.*

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Acorital	O.T.I., Parma	10 supposte	600 —
Adenopirina B/12	Mendelejeff, Roma	5 supposte	865 —
		5 fiale × 3 cc.	925 —
Altafur	Formenti, Milano	10 compresse × 250 mg.	1.480 —
		20 compresse × 50 mg. ped.	960 —
Analgil	Dr. Giangrasso, Milano	6 supposte	530 —
		12 supposte	970 —
Anemipan B/12	Sir, Roma	20 confetti	1.400 —
Anemorin	Vanoni, Milano	10 supposte × gr. 2	600 —
Artraconi	Medal, Bologna	10 supposte	900 —
Ascorcalcium	Aghipharma, Ferrara	10 supposte × gr. 2	650 —
Assopen 1	Lisapharma, Erba (Como)	1 flacone × 1.050.000 + gr. 1 + fiala solvente	690 —
Assopen 2	Id.	1 flacone × 2.100.000 U. + gr. 2 + fiala solvente	1.190 —
Assopen 4	Id.	1 flacone × 4.200.000 U. + gr. 4 + fiala solvente	1.990 —
Bantosal	Cioni Vasco, Firenze	50 compresse × mg. 250	1.600 —
B Complex Liovitaminico	Albi Terapeutici, Milano	6 fiale liof. vit. × 5 cc. + 6 fiale × 2 cc. solvente	750 —
Benzotest con Estradiolo	Stip, Pisa	2 fiale da 2 cc.	1.700 —
Betajodina	Cons. Neot. Naz.le, Roma	12 fiale × cc. 2	435 —
		8 fiale da 5 cc.	600 —
		flacone gocce da 30 cc.	500 —
Betanclor	Lab. Bioch. Prod. Fargal, Roma	10 capsule	1.000 —
Bi-Kellina	Farm. Biagini, Pisa	6 supposte × 0,10 gr.	1.300 —
B/1 Vitamin Urto (uso vete)	Aldo Maccagni, Milano	fiale 3 da 5 cc. × gr. 0,60	280 —
Bradymicina 500	Farm. Biagini, Pisa	flac. × 500.000 U. + gr. 0,5 + fiala solvente	450 —
Broncosidus	Ist. Bioch. Naz., Roma	flac. × 500.000 U. + gr. 0,50 con fiala solvente	470 —
Butachinazina B/12	Ganassini, Milano	30 confetti	1.700 —
Cabrovit	Cif, Roma	10 supposte adulti	500 —
		10 supposte pediatriche	400 —
		flac. × gr. 100 di sciroppo	350 —
Calciferol Calcium B/12	Alfa, Bologna	6 fiale × 2 cc.	400 —
Calmax	Ist. Farm. Intern., Torino	sciroppo flacone da gr. 210	420 —
Chemiplex	Sparto, Perugia	10 confetti	1.150 —
Ciclangin	F.I.A.T., Roma	6 supposte × gr. 2,5	1.960 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Ciclopen	Lenza, Napoli	8 capsule	2.100 —
Cloromidina complex	Marvin, Milano	flacone × gr. 100 sciroppo	1.800 —
Cloratox	Farmac. Biagini, Pisa	10 capsule × 250 mg. + 2 mg.	1.000 —
		6 supposte adulti	1.450 —
		6 supposte pediatriche	800 —
		sciroppo flacone × gr. 80	1.600 —
Cloruril	Farmacosmici, Milano	25 compresse × mgr. 250	1.000 —
Colcamyl	Maestretti, Milano	6 fiale × 2 cc.	1.900 —
Complex Salus	Farnova, Novara	15 confetti	750 —
Corvotone	Formenti, Milano	flacone da 14,2 cc. gocce	360 —
		fiale 6 × 2 cc.	455 —
Corofillina sedativa	Stip, Pisa	6 supposte	620 —
Decaserpil	Maestretti, Milano	20 compresse × 5 mgr.	1.000 —
		15 compresse × 10 mgr.	1.250 —
Diagran Rafforzato	Squibb, Roma	10 confetti	850 —
		20 confetti	1.478 —
Disulfabiotico	Guidi, Milano	20 compresse	2.400 —
Dolomit	Helvi, Roma	20 pastiglie per uso perlinguale con efedrina × gr. 0,6	400 —
Epanaftol	Riofarm. Varese	50 compresse	1.200 —
		12 fiale × 5 cc.	1.700 —
Etamide	Ist. Farm. Intern., Torino	10 supposte adulti	545 —
Extracor	Ellem, Milano	10 fiale da 2 cc.	2.200 —
Extramicina B complex pediatrico	Alfa, Bologna	flac. liof. × 500.000 U. + gr. 0,25 flac. solv. × 2 cc.	410 —
Fluoridrin	SAP, Milano	10 compresse × mg. 4	1.500 —
Fluosterolone	Ist. Bioch. Ital., Milano	10 compresse	1.500 —
Gastrimide	Vaillant, Milano	20 compresse	715 —
Gastrometonio	Lab. Farm. Levante, Bari	5 fiale da 2 cc.	840 —
		20 compresse	1.500 —
Glubetan	Lenza, Napoli	flac. da 150 gr. di sciroppo	1.000 —
Glumicina	Farmaceutici Lenza, Napoli	flac. da 60 cc. di sciroppo	1.250 —
Ini-Cardio	Ist. Neot. Ital., Bologna	flac. gocce 30 cc.	1.000 —
		flac. gocce 15 cc.	540 —
Ini-Cardio Canfosulfonato	Id.	flac. × 30 cc. gocce	600 —
Insulina	Formenti, Milano	flac. da 10 cc. × 40 U. × cc.	850 —
Insulina globina	Id.	flac. da 5 cc × 40 U. × cc.	550 —
Insulina protamina zinco	Id.	flac. da 10 cc. × 40 U. × cc.	950 —
Iodonimiz	Nimiz, Milano	20 compresse	500 —
Isticillina	Istifar Albanese, Milano	flac. da 500.000 U.	240 —
Isticillina strepto	Id.	flac. da 500.000 U. + gr. 0,5	310 —
Kenacort A	Squibb, Roma	flac. da 15 cc. lozione allo 0,1%	2.300 —
Levozim	Croce Bianca, Brescia	flac. da 100 cc. sciroppo	900 —
Lionevrit 500	Ist. Opot. Naz.le, Pisa	3 fiale liof. + 3 fiale solventi	1.250 —
Liorene	Cutolo Calosi, Napoli	5 fiale liof. + fiale 5 solv. × 2 cc.	970 —
Lipo complesso	O.T.I., Parma	20 perle	600 —
Lisapen F 3	Lisapharma, Erba (Como)	1 flac. × 420.000 U. + fiala solvente	1.500 —
Martox	Marvin, Milano	flac. × gr. 190 sciroppo	380 —
Marvicillina complex	Id.	flac. × 1.000.000 U. + fiala solv. 4 cc.	455 —
		flac. × 500.000 U. + fiala solv. 2 cc.	375 —
Medicetil	Cons. Neot. Naz., Roma	12 capsule × gr. 0,250	1.100 —
		6 supposte × gr. 0,500	1.380 —
		6 supposte × gr. 0,125	360 —
Menidrabol	Menarini, Firenze	6 fiale liof. + fiale 6 solvente	2.500 —
Methazon-Ion	Ist. Opoter. Naz., Pisa	10 compresse da mg. 0,5	1.050 —
Metiorema	Bozzalla, Torino	40 confetti × 250 mgr.	1.000 —
Nefrosulfin	Lofarma, Milano	sciroppo gr. 60	6[illegible]5 —
		compresse 12	700 —
Neo Lipanolo	Ist. Neot. Ital., Bologna	25 confetti	2.400 —
Neurit	O.T.I., Parma	10 fiale × 25 mg.	490 —
		6 fiale × 50 mgr.	380 —
Olociclina vitaminica	Zanardi, Bologna	8 capsule	2.625 —
Orabilix Guerbet	Granelli, Milano	6 compresse da gr. 0,75	1.000 —

SPECIALILÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Ormotest .	Ist. Biol. Dessy, Firenze	5 fiale da 1 cc. (5 mgr.)	1.000 —
		3 fiale da 2 cc. (10 mg.)	1.200 —
		5 fiale da 2 cc. (10 mg.)	1.800 —
		2 fiale da 3 cc. (25 mg.)	1.200 —
		3 fiale da 3 cc. (25 mg.)	1.800 —
Ossimicina polivit	Cons. Neot. Nazionale, Roma . . .	flac. × 30 cc. sosp. orale	2.500 —
Osteodermina .	Biotrading, Milano	10 supposte	650 —
Osteodermina B/12 .	Id.	flacone × 30 cc. gocce	770 —
Otosterone	Lab. Bioch. Cesalpino, Roma . . .	flacone × 10 cc. gocce	1.000 —
Paidomicetina	Fontana, Terni	flacone scir. da 60 cc.	1.500 —
		6 supposte × gr. 0,250 adulti . .	720 —
		6 supposte × gr. 0,125 bambini . .	360 —
Pancreatic Hormone Grant .	Az. Com. Farm. Affini, Alessandria	confezione multidose × 10 cc. . . .	3.200 —
Pandebil	Biomedica, Roma	25 confetti	540 —
Panvitamina .	Limas, Milano	10 fiale da 2 cc.	680 —
Penimycin	Cifa, Torino	1.000.000 U. + 1 gr. + fiala solvente × 5 cc.	415 —
Piptal pediatrico	Roger Bellon, Milano	flac. × 15 cc. gocce	1.100 —
Piptal pediatrico sedativo	Id.	flac. × 15 cc. gocce	1.100 —
Plasmocalcio	Medici Domus, Legnano (Milano) .	6 fiale × 2 cc.	400 —
		12 supposte	650 —
Polispasmina .	Albi Terapeutici, Milano	10 supposte	700 —
Racex .	Russi, Ancona	30 confetti	650 —
		50 confetti	1.000 —
Rauserpin	Cons. Neot. Naz., Roma	60 compresse	600 —
Rutascina	Vaillant, Milano	30 confetti	1.350 —
Salvacorin Ibsa .	Marvin, Milano	flac. da 15 cc. gocce	400 —
		3 fiale × cc. 5,3	310 —
		5 fiale × cc. 1,7	390 —
		12 fiale × cc. 1,7	600 —
Sanacetina . .	Albi Terapeutici, Milano	10 discoidi × gr. 0,8	1.000 —
Sedacetyl	Id.	20 confetti	500 —
Sedopromazina	Biot. Italo Svizzeri, Milano . . .	20 compresse × mgr. 152,5 . . .	645 —
Sedopyr	Albi Terapeutici, Milano	20 confetti	455 —
Steclin clor. (uso vete) .	Squibb, Roma	flac. × gr. 1 + fiala solvente . . .	1.100 —
Stellamicina	Pierrel, Milano	8 capsule × 250 mg.	2.680 —
		16 capsule × 250 mg.	4.800 —
Sulforetent .	Cifa, Torino	20 compresse da mgr. 500	1.200 —
Summacetina .	Mendelejeff, Roma	10 capsule	1.000 —
Tensinol .	Farmaroma, Roma	30 compresse	900 —
Terramicina	Pfizer, Roma	8 capsule	2.000 —
		16 capsule	3.600 —
		flac. × 500 mg. end.	2.050 —
		flac. × 250 mg. end.	1.130 —
Tioliver	Sais, Mestre	20 confetti	900 —
Tircostatin .	Albi Terapeutici, Milano	30 confetti × gr. 0,5	1.880 —
Trisulfan (uso vete)	Carlo Erba, Milano	12 discoidi × gr. 2	600 —
Tritensina	Albi Terapeutici, Milano	30 confetti × gr. 0,5	2.700 —
Tronotene sospens.	Abbott, Roma	flacone da 75 cc.	900 —
Tussol .	Lab. Bioch. Guidi, Milano	flacone gr. 250 di sciroppo	425 —
Vi-Dieci	Cons. Neot. Naz., Roma	12 fiale × 3 cc.	600 —
Viomicina solfato	Parke Davis, Roma	flac. iniett. × gr. 1	2.900 —
Vitamina AD/2	Sparto, Perugia	flac. × 10 cc. gocce	420 —
Vitamina E .	Marvin, Milano	flac. 15 conf. × mg. 100	950 —
Adecovis .	Vister Vismara, Casatenovo Brianza (Como)	gocce × 20 cc.	650 —
Antifel Metionina	Carlevaro, Parma	flacone × gr. 100	400 —
Antinevralgico Pencgal .	F.A.M.A., Milano	compresse 2	29 —
		compresse 4	54 —
		compresse 10	130 —
Antitussol	Ist. Bioch. Chem. Torinese, Torino.	scir. × gr. 180	340 —
Biofil	Lab. Chim. Ter. Torinese, Voghera	flac. scir. × gr. 180	330 —
Bioterpina	Ist. Euchimico, Milano	flac. × 150 gr.	350 —
Biovitalina B/1	Kima, Brescia	flac. × gr. 200 con tappo serbatoio	450 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Bitonal	I.G.I., Milano	compresse 3	55 —
		compresse 15	255 —
Borocaina	Schiapparelli, Torino	tavolette 30	200 —
Borossigeno Pagni	Pagni, Firenze	polvere × gr. 30	170 —
		polvere × gr. 100	330 —
Bronchio Fagos	Saife, Reggio Emilia	scir. all'efedrina gr. 200	420 —
		scir. al creosoto gr. 200	420 —
Calciosteril	Ist. Sciente Venezie, Padova	supposte 6	400 —
Carbone di Belloc	Vaillant, Milano	compresse 35	315 —
Cardioneurol	Lagorio, Boscomarengo (Alessandria)	flacone gocce × gr. 30	340 —
Cardiotrat	Zilliken, Genova	fiale 5 × 4 cc.	500 —
		confetti 25	700 —
Colax	Off. Farmac. Fiorentina, Viareggio	cachets depurativi 22	200 —
Corfavit B+C liofil.	Biocorfa, Milano	ampolle 6 × 3 cc. liof. + fiale 6 × 2 cc.	750 —
Cromaciclina P complex	Marvin, Milano	gr. 25 di granulato per sospensione estemporanea	1.300 —
Cuprosodio	R. Frattolillo, Napoli	polvere × gr. 30	200 —
Depuril	Cure di Ghiffa, Ghiffa (Novara)	cialdini 20	300 —
Digestivo Maffioli	Maffioli, Milano	flac. scir. × gr. 200	480 —
		flac. scir. × gr. 200, lass.	500 —
		flac. scir. × gr. 200 sedat.	500 —
Digestivo Marco Antonetto	Marco Antonetto, Torino	compresse 45 da gr. 1	400 —
Duvit D/3	Philips, Milano	fiale 3 × 200.000 U.I. liposolubile	400 —
		flac. × 10 cc. × 200.000 U.I. liposolubile	250 —
		flac. × 10 cc. × 200.000 U.I. idrosolubile	250 —
Emiodina calcica vitaminizzata	Lab. Farmacoterapico Toscano, Firenze	flacone scir. × gr. 220	330 —
Enteromicina sospensione	Lab. Biochimico Fiorentino, Firenze	flacone × gr. 60	870 —
Epaton insulina	Carlevaro, Parma	flacone × 10 cc.	600 —
Esaiodo B/1	Lab. Stip., Pisa	flacone × gr. 40	525 —
Etropres	C. Etro, Milano	compresse 10 × mg. 1	330 —
		compresse 30 × mg. 1	800 —
Filokim	Iflo, Milano	compresse 10 × gr. 2,20	140 —
		compresse 40 × gr. 2,20	380 —
Gangliosan	Gelosa, Milano	fiale 3 × 2 cc.	180 —
Gastrosina	Lagorio, Boscomarengo (Alessandria)	cialdini 40	400 —
		polvere flac. gr. 110	400 —
Guaiacitolo	Ist. Euchimico, Milano	flacone × 150 gr.	430 —
Humatin	Parke Davis Italia, Roma	capsule 16 × mg. 250	5.500 —
Jacolid	Scalcerle, Voghera	fiale 10 × 2 cc	310 —
Icarcillina Sulfa	Leo, Roma	pediatr. flac. × 500.000 U.I. + 0,25	390 —
Liocarbozoo (uso vete)	Ist. Sier. Mil., Milano	fiala 1 × 2,5 cc. + fiala × 2,5 cc.	160 —
		fiala 1 × 10 cc. + fiala 10 cc.	470 —
Lipotropic	Squibb, Roma	confetti 60	750 —
Medialen	Russi, Ancona	compresse 20	700 —
Medic-Aid (uso vete)	ACISP, Reggio Emilia	polvere × gr. 113	1.000 —
		polvere × gr. 226	1.800 —
		polvere × Kg. 1,130	8.000 —
		polvere × Kg. 11,300	72.000 —
Metazina	Vecchi e Piam, Genova	flacone scir. × 30 cc.	360 —
Neomagnesina	Ledig, Salerno	semplice × gr. 12	30 —
		semplice × gr. 50	150 —
		efferv. × gr. 18	49 —
Neurolina	Lab. Chim. Terap., Voghera	flacone × gr. 180	350 —
Neo-Synephrine Thenfadil con Roccal	Winthrop, Roma	gocce × 15 cc.	700 —
Panbetal	Galter, Roma	compresse 20 × 0,20 gr.	350 —
Panflavina	Emelfa, Milano	past. confettate 20	200 —
Paydofil	Lab. Chim. Ter. Torinese, Voghera	flac. scir. × gr. 180	290 —
Passomilla	Scalcerle, Voghera	gocce × 20 cc.	300 —
Peptalmina Esacolica	Scientia, Torino	conf. 50 × gr. 0,80	530 —
		granulare gr. 100	480 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Peptojodol ai glicerofosfati	Lab. Chim. Ter. Torinese, Voghera	flac. scir. × gr. 180	330 —
Pneumofil	Id.	flac. scir. × gr. 180	340 —
Policalcium	Biotrading, Milano	fiale 6 × 5 cc. guaiacolo	360 —
		fiale 6 × 10 cc. guaiacolo	430 —
		fiale 6 × 5 cc. magnesiaco	360 —
		fiale 6 × 10 cc. magnesiaco	430 —
Pomata antireumatica	Pacetti, Perugia	flacone × gr. 30	320 —
Pulmofenil	Guidi, Milano	flacone × 20 cc.	540 —
Pulmos	Medici, Milano	pastiglie 50	280 —
Raunova Plus	Zambeletti, Milano	compresse 20	430 —
Rausites	Prochema, Parma	compresse 40	630 —
Reumartrol	Benros, Milano	pomata gr. 40	350 —
Solfiozina B 1 Vitaminica	Midy, Milano	gocce × 50 cc.	462 —
Tedral	Angiolini, Milano	confetti 25	435 —
Tetrafil	Mil-Far, Milano	tubo pomata × gr. 14	525 —
Tiocodina	Ind. Chimica Biol., Genova	flac. × gr. 170	370 —
Tocoferolo Bioglan naturale	Neopharmed, Milano	confetti 20 × 100 U.I.	1.300 —
		confetti 50 × 100 U.I.	2.800 —
		fiale 5 × 300 U.I. in 2 cc.	1.350 —
Unguento antiemorroidale Giacomini	Pianeri e Mauro, Padova	tubo da gr. 25	240 —
Urosulfilina	Ramella, Torino	compresse 20	700 —
Valerostenyl	Picci e Mantovani, Firenze	flac. scir. × gr. 150	300 —
		fiale 20 × 2,2 cc.	480 —
Victor	Valentini, Milano	confetti 10	260 —
Vigosterone	Lang. Milano	flac. × 20 cc.	900 —
Vitacomplex	O.S.F.A., Milano	capsule 20	500 —
W.N.S.	Winthrop, Roma	supposte 6 antiemorroidali	1.100 —
Xylestesina	Algieri, Firenze	5 flaconi × 50 cc.	2.700 —

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione delle seguenti specialità, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione della variazione di composizione od alla autorizzazione alla modifica di composizione:

Biovitalina B 1 - Cardiotrat - Corfavit B+C liof. - Cromaciclina P complex - Digestivo M. Antonetto - Duvit D 3 - Humatin - Icarcillina Sulfa pediatrica - Liocarbozoo - Medialen - Metazina - Panbetal - Panflavina - Peptalmina Esacolica - Pulmos - Reumartrol - Tedral - Tetrafil - Tocoferolo Bioglan naturale - Vigosterone - Vitacomplex

ERRATA-CORRIGE

Provvedimento prezzi n. 854 del 19 maggio 1960, elenco LVI specialità medicinali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960).

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
A pagina 2037 in luogo di:			
Pen-tetraciclina	Ist. De Angeli, Milano	capsule 16 × 80 mg. ped.	1.130 —
leggasi:			
Pen-tetraciclina	Ist. De Angeli, Milano	capsule 16 × 80 mg. ped.	1.138 —
in luogo di:			
Tassociclina	Etro, Milano	capsule 10 × mg. 100 bambini (t.cl.)	1.400 —
leggasi:			
Tassociclina	Etro, Milano	capsule 12 × mg. 100 bambini (t.cl.)	1.400 —
A pagina 2043 in luogo di:			
Trinervina gel 500	Guidotti, Pisa	fiale 3 × mcgr. 500 + fiale 3 solv.	1.500 —
leggasi:			
Trinervina gel 500	Guidotti, Pisa	fiale 3 × mcgr. 500 + fiale 3 solv.	1.575 —
A pagina 2040 in luogo di:			
Cloramidina complex	Marvin, Milano	supposte 10 × 0,500 + compl. B	1.200 —
leggasi:			
Cloramidina complex	Marvin, Milano	supposte 5 × 0,500 + compl. B	1.200 —

(6010)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Marianopoli (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6160)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Camastra (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6161)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n 22 Interno, foglio n. 48, l'Amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6162)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 34, l'Amministrazione comunale di Miranda (Campobasso), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6163)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Terravecchia (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6164)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Gimigliano (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.060.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6165)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 75.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6169)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Itri (Latina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6166)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Arpino (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6167)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Fondi (Latina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 104.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6168)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 46, l'Amministrazione comunale di Giarratana (Ragusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6170)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 47, l'Amministrazione comunale di Monterosso Almo (Ragusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6171)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Forza d'Agrò (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6172)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 44, l'Amministrazione comunale di Malvagna (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6173)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 37, l'Amministrazione comunale di Motta Sant'Anastasia (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6174)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 35, l'Amministrazione comunale di Maletto (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6175)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 29 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,62	620,61	620,62	—	620,61	620,60	620,60	620,62	620,63
$ Can.	634,85	634,15	634,50	634,50	—	634,31	634,40	634,45	634,37	634 —
Fr. Sv.	144,14	144,03	144,06	144,06	—	144,13	144,08	144,10	144,13	144,10
Kr. D.	90,20	90,25	90,26	90,24	—	90,23	90,2425	90,20	90,23	90,15
Kr. N.	87,12	87,18	87,195	87,16	—	87,16	87,17	87,15	87,16	87,10
Kr. Sv.	120,28	120,27	120,24	120,22	—	120,28	120,215	120,30	120,28	120,30
Fol.	164,62	164,62	164,605	164,615	—	164,62	164,60875	164,62	164,63	164,64
Fr. B	12,43	12,435	12,432	12,4245	—	12,44	12,425	12,44	12,43	12,44
Fr. Fr (N F.)	126,65	126,65	126,65	126,66	—	126,65	126,6575	126,65	126,65	126,66
Lst.	1743,40	1744,50	1744,35	1744,775	—	1744,40	1744,80	1744 —	1744,30	1744,80
Dm occ	148,83	148,83	148,84	148,835	—	148,84	148,83	148,84	148,84	148,84
Scell. Austr.	24,01	24 —	24 —	23,99875	—	24 —	24,0025	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 29 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,425
Id. 3,50 % 1902	80,85
Id. 5 % 1935	106,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % 1936	100,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	634,45
1 Franco svizzero	144,07
1 Corona danese	90,241
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,217
1 Fiorino olandese	164,612
1 Franco belga	12,425
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1744,787
1 Marco germanico	148,832
1 Scellino austriaco	24,001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Iolanda », con sede in Iolanda di Savoia (Ferrara).

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1960, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Iolanda », con sede in Iolanda di Savoia (Ferrara), costituita con atto del notaio dott. Tinebra Luigi in data 1° marzo 1956, è sciolta ad ogni effetto di legge senza nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(6119)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Genova-Sestri.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62171, in data 27 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Fondazione Attilio Odero, di un fabbricato costruito su terreno O.N.M.I., composto di tre piani fuori terra, costruito per mq. 412 di coperto, a proprie spese su detto terreno, sito in Genova-Sestri, via San Tommaso d'Aquino, confinante a nord con la scalinata di passaggio pubblico di accesso alla Villa comunale Rossi, a sud con il Collegio San Tommaso d'Aquino e ad ovest con via San Tommaso d'Aquino, indicato nel catasto urbano alla partita 7463, del periziato valore di L. 46.000.000.

L'immobile donato porterà l'intestazione di Casa della Madre e del Bambino Attilio Odero.

(6042)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 26 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale' di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1960

Il direttore generale: P. BAFFI

(6111)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di L'Aquila, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 30 novembre 1949 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di L'Aquila.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° settembre 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di L'Aquila, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 ottobre 1957 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di L'Aquila.

(6151) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 6 aprile 1948 per i dipendenti dalle aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria olearia, dei grassi, saponi e affini (esclusa la S.A.L.O.V. e la I.L.D.A.).

2. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai delle aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria olearia, dei grassi, saponi e affini (esclusa la S.A.L.O.V. e la I.L.D.A.).

3. — Accordo 12 luglio 1948 per gli impiegati dipendenti dalle aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria olearia, dei grassi, saponi e affini (esclusa la S.A.L.O.V. e la I.L.D.A.).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 21 ottobre 1949 per i dipendenti dalle aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria dolciaria.

2. — Accordo 1° luglio 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria dolciaria.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 24 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° luglio 1955 per il conglobamento delle retribuzioni agli operai dipendenti dalle aziende esercenti cave di pietra della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 26 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei salumi e delle carni lavorate della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 27 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 20 marzo 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria cartaria nella provincia di Lucca.

2. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria cartaria della provincia di Lucca.

3. — Accordo salariale 1° giugno 1955 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti l'industria cartaria della provincia di Lucca.

4. — Accordo 11 aprile 1951 per la indennità di contingenza agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria cartaria della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 28 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° luglio 1956 per il conglobamento delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la attività di stampaggio delle materie plastiche ed affini, della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 30 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° marzo 1948 per la regolamentazione contrattuale delle medie e piccole aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria chimica.

2. — Accordo 1° aprile 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle medie e piccole aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria chimica e dei profumi.

3. — Accordo 1° marzo 1948 da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica-farmaceutica della provincia di Lucca.

4. — Accordo 1° aprile 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle medie e piccole aziende della provincia di Lucca esercenti l'industria chimica-farmaceutica.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 31 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo normativo e salariale 18 marzo 1948 per gli addetti all'industria conciaria della provincia di Lucca.

2. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dall'industria conciaria lucchese Di Puccio e Del Prete.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 34 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 25 novembre 1949 per i dipendenti dall'industria della pastificazione della provincia di Lucca.

2. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dai pastifici industriali della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 35 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 15 aprile 1949 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Lucca, esercenti la fabbricazione di fusti vuoti in legno per filati cucirini.

2. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Lucca esercenti la fabbricazione di fusti in legno per filati cucirini.

3. — Accordo 1° luglio 1955 per il conglobamento delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti tubetti di carta per filati cucirini della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

(6150)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Pistoia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 13 giugno 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 per gli operai addetti alle industrie edili e affini della provincia di Pistoia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Pistoia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 15 giugno 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 nivembre 1954 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Pistoia.

Il Ministro: SULLO

(6149)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Cosenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo al Contratto nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 da valere per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Cosenza.

2. — Contratto di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 1959 da valere per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cosenza.

3. — Contratto di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 1959 da

valere per il personale dipendente da pubblici esercizi (bars, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo) della provincia di Cosenza.

4. — Contratto di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959 da valere per gli operai dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Cosenza.

5. — Contratto collettivo di lavoro del 3 novembre 1950, per i lavoranti panettieri della provincia di Cosenza, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1948.

6. — Accordo del 3 novembre 1950, relativo alla stipula del Contratto collettivo provinciale di lavoro del 3 novembre 1950 per i lavoranti panettieri della provincia di Cosenza.

7. — Accordo collettivo di lavoro del 24 febbraio 1955, di revisione dei salari per i lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Cosenza.

8. — Accordo collettivo di lavoro del 30 agosto 1956 di revisione salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Cosenza.

Il Ministro: SULLO

(6153)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (6 settembre 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Brescia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto aziendale normativo salariale 30 marzo 1950 da valere per i dipendenti della ditta Gnutti Battista & Fratelli esercente officina elettrica di Artogne (Brescia).

Il Ministro: SULLO

(6152)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 18 giugno 1957 da valere per i braccianti avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura per l'anno 1957 nella provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

(6154)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 23 febbraio 1948 relativo alla determinazione di godimento del periodo feriale e sui riposi settimanali spettanti ai lavoratori panettieri della provincia di Venezia.

2. — Contratto di lavoro 15 dicembre 1956, integrativo al Contratto nazionale dei lavoranti panettieri del 26 luglio 1956 da valere per gli operai dipendenti da azienda di panificazione della provincia di Venezia.

3. — Accordo 1° luglio 1959 sull'aggiornamento dell'indennità di contingenza e dei vari istituti contrattuali da valere per i dipendenti aziende di panificazione della provincia di Venezia.

Il Ministro: SULLO

(6155)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (1° settembre 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Gorizia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 10 dicembre 1958 modificativo della regolamentazione salariale per i lavoratori dipendenti da esercizi di ristorante, trattoria, osteria ed esercizi similari della provincia di Gorizia, con esclusione di quelli del comune di Grado.

2. — Accordo 31 gennaio 1952 relativo alla regolamentazione salariale per i dipendenti da esercizi di ristorante, trattorie, osterie e similari della provincia di Gorizia, con esclusione di quelli del comune di Grado.

3. — Accordo 31 luglio 1959 che stabilisce i minimi di retribuzione base spettante ai lavoratori dipendenti da esercizi di caffè, bars, gelaterie, birrerie, pasticcerie, bomboniere ed esercizi similari della provincia di Gorizia (escluso il comune di Grado).

4. — Accordo 13 giugno 1951 per il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da esercizi da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e da ogni altro esercizio similare nella provincia di Gorizia escluso il comune di Grado.

5. — Accordo 30 aprile 1948 per il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e da ogni altro esercizio similare della provincia di Gorizia.

Il Ministro: SULLO

(6156)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 agosto 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 27 marzo 1959, integrativo del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bologna.

2. — Contratto di lavoro 19 settembre 1957, integrativo del Contratto normativo di lavoro 17 luglio 1951 per i dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Bologna.

3. — Contratto collettivo di lavoro 13 maggio 1957 per le spennatrici di pollame dipendenti da aziende esercenti commercio di pollame in provincia di Bologna.

4. — Contratto salariale 1° ottobre 1959, integrativo del Contratto nazionale 21 aprile 1954 per i lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri ortofrutticoli della provincia di Bologna.

5. — Contratto di lavoro 8 luglio 1959 integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali a prevalente partecipazione statale della provincia di Bologna.

6. — Accordo 4 dicembre 1956 per i dirigenti di aziende commerciali delle provincie dell'Emilia e Romagna.

7. — Contratto di lavoro 19 novembre 1957 per i dipendenti non laureati della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(6157)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 27 agosto 1958 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

(6158)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 23 aprile 1951 per i lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

(6159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Gen. di brig. in servizio permanente Quaranta Antonio.

Membri:

Colonn. ftr. in servizio permanente De Rubertis Alfredo;
Ten. col. ftr. in servizio permanente Brioli Renato;
Magg. ftr. in servizio permanente D'Alò Trifone;
Magg. ftr. in servizio permanente Dorrucci Renato.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Sudano dott. Salvatore.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 188

(6198)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Gen. di brig. in servizio permanente Caforio Michele.

Membri:

Colonn. cav. in servizio permanente Battistini Rafael;
Ten. col. cav. in servizio permanente Della Valle Ennio;
Ten. col. cav. in servizio permanente Dierna Luigi;
Magg. cav. in servizio permanente Sivo Vittorio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Buttitta dott. Salvatore.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 187

(6199)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Gen. di brig. in servizio permanente Coloni Eugenio.

Membri:

Colonn. art. in servizio permanente Mirigelli Domenico;
Ten. col. art. in servizio permanente Bellanti F. Paolo;
Ten. col. art. in servizio permanente Aliffi Leopoldo;
Magg. art. in servizio permanente Weiss Luigi.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Vaccaro dott. Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 186

(6200)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Gen. di brig. in servizio permanente Millefiorini Luigi.

Membri:

Colonn. genio in servizio permanente Stajano Serafino;
Ten. col. genio in servizio permanente Pelli Giorgio;
Ten. col. genio in servizio permanente Donati Nelson;
Magg. genio in servizio permanente Loreto Salvatore.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Pascucci dott. Nazzareno.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 185

(6201)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico, da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. serv. aut. in servizio permanente Morani Antonio.

Membri:

Colonn. aut. in servizio permanente Sallustio G. Battista;
Ten. col. aut. in servizio permanente Sordi Agostino;
Ten. col. aut. in servizio permanente Gicca Armando;
Ten. col. aut. in servizio permanente Marini Gerolamo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito De Girolamo dott. Antonio.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 184

(6202)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. amm/ne in servizio permanente Gallo Lorenzo.

Membri:

Colonn. amm/ne in servizio permanente Bortone Ernesto;
Ten. col. amm/ne in servizio permanente Pesce Gaspare;
Ten. col. amm/ne in servizio permanente Silvestri V. Emanuele;
Magg. amm/ne in servizio permanente Pastorello G. Battista.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Floridi dott. Fulvio.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 182

(6203)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 47 Esercito, foglio n. 270, con il quale in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato - ruolo commissari - da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato - ruolo commissari - indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. comm. in servizio permanente Vacca Pietro.

Membri:

Colonn. comm. in servizio permanente Quarany Giovanni;
Ten. col. comm. in servizio permanente Mazzella Simeone;
Ten. col. comm. in servizio permanente Masucci Adolfo;
Magg. comm. in servizio permanente Alessandro Amedeo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, sensa diritto a voto, il consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Coppola dott. Pasquale.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1960
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 183

(6204)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 16 luglio 1960, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Viste le dichiarazioni di rinuncia presentate dal dottor Piccinno Giovanni e dal dott. Guerrieri Alessandro;

Considerato che il dott. Cuppone Antonio, designato vincitore della condotta di Ortelle, è stato successivamente nominato vincitore della condotta di Neviano;

Considerato che il dott. Cannoletta Domenico, designato vincitore della condotta di Giuggianello, opportunamente interpellato ha dichiarato di accettare la terza condotta di Ugento;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei giudicati idonei che seguono immediatamente in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco a ciascuno indicata:

Cannoletta dott. Domenico: Ugento (3ª condotta);
Greco dott. Luigi: Giuggianello;
Briano dott. Salvatore: Ortelle;
Cucinelli dott. Giuseppe: Corsano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 12 settembre 1960

Il medico provinciale capo: MAGLIARI

(6007)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.